

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Ai sensi dell'articolo unico, comma 612 della legge 23/1272014, n.190

Relazione

1. Il contesto normativo vigente in tema di riordino di società partecipate

Il primo provvedimento normativo è stata la delega al Commissario Cottarelli prevista dall'art.23 del DL 24/04/2014 che lo impegna a predisporre, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società direttamente o indirettamente controllate dagli enti locali individuando in particolare specifiche misure :

per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori;
per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Il programma è reso operativo e vincolante per gli enti locali anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità 2015.

Il secondo provvedimento è stato il **Piano di razionalizzazione delle partecipate locali**, redatto dal Commissario Cottarelli e datato 7/08/2014, la cui strategia proposta è basata su quattro cardini:

- Circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- Introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- Fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- Promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

Infine, il programma comprende tre azioni che sono strumentali alla sua concreta realizzazione:

- Incentivi alla razionalizzazione del settore anche attraverso un allentamento del patto di stabilità e incentivi finanziari alle ristrutturazioni.
- Un percorso non traumatico per risolvere il problema degli esuberanti di personale.

L'applicazione di sanzioni, con responsabilità personali per gli amministratori dell'ente controllante e di quelli della partecipata, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi fissati dalla normativa.

Tavola VIII.1. Sommario delle principali misure di razionalizzazione delle partecipate locali Misure per ridurre il perimetro delle partecipate

(Sezione III)1. Limitare i settori di attività per cui la semplice delibera da parte dell'amministrazione controllante è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata. 2. Limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamento in house. 3. Accelerare il periodo di transizione verso il sistema degli accantonamenti a fronte di perdite delle partecipate previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014 e sottoporre al patto di stabilità gli accantonamenti stessi.4. Semplificare le procedure di appalto per ridurre gli incentivi alla creazione di partecipate.5. Introdurre un parere da parte del MEF o altra autorità centrale sulla scelta di creare o mantenere una partecipata piuttosto che svolgere il servizio all'interno dell'ente controllante. Una consultazione diretta della cittadinanza potrebbe anche essere prevista.6. Estendere il divieto di partecipazioni indirette ai servizi pubblici privi di rilevanza economica.7. Vincolare la detenzione di partecipate da parte di comuni in cui la popolazione totale non raggiunge i 30.000 abitanti tranne che in forma aggregata.8. Vietare la partecipazione in società in cui il pubblico, nel suo complesso, non raggiunga almeno una quota del 10 o 20 per cento. Per le nuove partecipazioni la soglia potrebbe essere più elevata.9. Chiudere le partecipate che, a una certa data passata, avevano dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o dipendenti.10. Accelerare il processo di chiusura della partecipate già non operative.11. Rafforzare le norme sulla chiusura delle partecipate in perdita prolungata.12. Introdurre maggiori controlli sulle fondazioni pubbliche

.Misure di efficientamento (Sezione IV)13. Definire cronoprogramma, con adeguati finanziamenti, per la definizione di costi e rendimenti standard per le attività svolte dalle partecipate.14. Introdurre varie misure sui servizi a rete (intervento sostitutivo per ATO, obbligo per gli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ATO, ecc.)15. Affidare alla AEEG la competenza anche per i servizi ambientali.16. Introdurre varie misure per aumentare le entrate nel TPL.17. Introdurre varie misure per la riduzione dei costi nel TPL (costi standard, affidamento per gara, rinegoziazione contratti integrativi, ecc).18. Richiedere agli enti controllanti piani di efficientamento per le 20 partecipate con perdite più elevate.

Misure per ridurre i costi di amministrazione (Sezione V)19. Introdurre varie misure per ridurre il costo degli organi di amministrazione.20. Stringere i limiti al trattamento economico dei dirigenti apicali.

Misure di trasparenza (Sezione VI)21. Approvare un testo unico sulle partecipate locali.22. Fondere tutte le banche dati sulle partecipate locali e pubblicazione degli enti inadempienti.23. Aprire tutte le banche dati al pubblico in modalità open data.24. Regolare e pubblicare indici di efficienza e rendere disponibili strumenti di business intelligence.

Misure strumentali alla riforma delle partecipate (Sezione VII)25. Escludere dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale finanziate da dismissioni di partecipate.26. Mantenere la concessione in caso di ristrutturazione delle partecipate.27. Facilitare l'accesso a fondi di finanziamento in caso di dismissioni.28. Approvare incentivi fiscali per facilitare il processo di ristrutturazione delle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali a rete.29. Perfezionare la normativa sulla mobilità del personale tra partecipate (per settori omogenei e in funzione dei fabbisogni effettivi delle imprese).30. Prevedere, nei casi di reinternalizzazione dell'attività, il trasferimento del personale all'ente partecipante con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei vincoli sulle spese del personale. 31. Favorire il riassorbimento sul mercato lavorativo del personale in esubero con l'attivazione di schemi di ammortizzatori sociali e meccanismi di politica attiva del lavoro.32. Prevedere un sistema credibile di controlli selettivi sull'applicazione della normativa sulle partecipate con verifiche a campione.33. Introdurre un sistema credibile di sanzioni sia sull'ente partecipante che sugli amministratori delle partecipate.

Il terzo provvedimento è contenuto nella legge di stabilità 2015, n.190/2014 che interviene in due ambiti: il primo prevede obbligatoriamente “un piano operativo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute; il secondo prevede una profonda revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete, con specifica modifica dell'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito con modifiche nella legge 148/2011.

L'art.1, comma 611 testualmente recita: “*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che “*il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*” e stabilisce inoltre che “*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*”.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di*

cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, escludendo le partecipazioni indirette detenute dalle sole società non controllate dal comune, poiché in tali casi l'Amministrazione, non essendo socio di riferimento, non avrebbe la possibilità concreta di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di questepartecipazioni.

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni, come invece faceva la legge delega (art.23 DL 66/20124) e pertanto tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del Piano Operativo.

L'obiettivo sostanziale quindi del Piano di razionalizzazione è quello di addivenire alla riduzione delle società partecipate tenendo conto, ma non solo, dei seguenti principi:

- ◆ eliminazione delle società non indispensabili, ovvero di quelle la cui attività è ottenibile dal mercato;
- ◆ eliminazione delle società senza dipendenti, in quanto ritenute "non utili";
- ◆ eliminazione o accorpamento delle società con oggetto analogo o simile, in ossequio al principio di non proliferazione degli organismi esterni alla P.A.;
- ◆ aggregazione su scala vasta delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- ◆ contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione, degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali, delle relative remunerazioni.
- ◆ *eliminazioni delle società che presentino un Risultato di esercizio negativo per tre annualità successive.*

La Relazione Tecnica evidenzia:

- ◆ le società coinvolte;
- ◆ i tempi di attuazione delle azioni previste nel Piano;
- ◆ le modalità di attuazione (cessione, fusione, ristrutturazioni ecc.);
- ◆ il dettaglio dei risparmi da conseguire.
- ◆ I tempi stabiliti sono i seguenti:
 - entro il 31 marzo 2015, redazione del Piano Operativo di Razionalizzazione a cura del Sindaco,
 - entro il 31 dicembre 2015, realizzazione degli interventi previsti;
 - entro il 31 marzo 2016, redazione di apposita Relazione sull'attuazione del Piano operativo e dei risultati conseguiti.

La legge di stabilità 2015, richiama infine i commi da 563 a 568-ter della legge 27/12/2014, n.147 e successive modificazioni, in materia di personale in servizio nelle società e il regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazioni.

Le azioni fondamentali per dare attuazione al disposto normativo vengono individuate nel

Piano Operativo del Comune di Forlimpopoli

Considerato le partecipazioni possedute dal Comune, le caratteristiche delle società, elencate nelle schede appositamente redatte, l'oggetto sociale, i risultati economici conseguiti nel triennio precedente, il numero dei dipendenti e degli amministratori, la funzionalità delle società al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune e del programma di mandato, le ricadute delle partecipazioni sul bilancio dell'ente, si ritiene utili adottare le seguenti azioni:

- 1)- Realizzare il disposto di cui all'art. 3 della legge finanziaria 244/2007 di detenere partecipazioni in società impegnate in attività rientrante nelle finalità istituzionali del comune e caratterizzate dall'"*interesse generale*" dei servizi prodotti che, nel nostro ordinamento, secondo una recente sentenza della Corte Costituzionale, coincidono con i servizi pubblici locali. Tale impegno dovrà essere assolto con la gradualità necessaria a non mettere a repentaglio il valore degli asset e a non pregiudicare i livelli occupazionali;
- 2)- ridurre le partecipazioni non essenziali e strategiche, per valore (*le micropartecipazioni*) e soprattutto quelle con scarsa redditività o redditività negativa e quelle relative a società con oggetto analogo o simile;
- 3)- definire un modello di governance per rendere più stretto il rapporto tra comune-socio e le singole società caratterizzato da maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della gestione e riduzione dei costi, attraverso processi di razionalizzazione delle strutture amministrative, riduzione dei compensi agli organi di amministrazione. A questo fine è necessario che le società definiscano piani industriali di durata pari alla programmazione comunale (triennio), con obiettivi chiari e tempi certi.


Il legislatore ha riconosciuto priorità assoluta al potenziamento della governance sulle società partecipate, rafforzando i controlli, accentuando la responsabilità degli enti territoriali nella gestione delle attività esternalizzate. Ha posto vincoli volti a limitare la spesa delle società partecipate (vincoli alla remunerazione del management, vincoli al sistema di reclutamento del personale, agli affidamenti di incarichi, obblighi di trasparenza delle informazioni sul management) e adempimenti in materia di trasparenza dei comportamenti, quali forme dissuasive di fenomeni corruttivi; ha stabilito l'obbligo di accantonare in bilancio le perdite delle società a decorrere dall'esercizio 2017.

L'amministrazione valuta le modalità attraverso le quali attivare forme di controllo per raggiungere gli obiettivi individuati:


Modello tradizionale (attualmente in atto nel comune di Forlimpopoli)

Modello Holding (quest'ultimo presenta il vantaggio di sviluppare economie di controllo e di coordinamento, raggiungere economie di informazioni, beneficiare della tassazione di gruppo)

Modello tradizionale



Modello Holding



IL PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETA' DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Premesse

Il presente Piano prende atto delle determinazioni assunte prima d'ora dal comune, nell'ottica della razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ai sensi dell'art.3, commi da 27 a 29 della legge 244/2007, legge finanziaria 2008 e delle disposizioni della legge 147/2013:

- ◆ deliberazione consiliare n.9/2009 recante la ricognizione delle società partecipate;
- ◆ deliberazione consiliare n...86 del 22/12/2014 recante "Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Forlimpopoli. Verifica dell'interesse e dei presupposti per il loro mantenimento"

L'attuale portafoglio delle partecipazioni detenute dal comune comprende le seguenti società, le cui caratteristiche sono riportate nelle schede redatte per ciascuna di esse, così distinte:

A) SOCIETA' CHE RISPETTANO TUTTI I REQUISITI PER IL MANTENIMENTO

1) HERA spa, Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento. Si tratta di HERA solo per completezza, essendo quotata nel mercato regolamentare e pertanto sottratta alla presente disciplina.

La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il vigente statuto prevede che il 51% del capitale sociale deve essere in mano pubblica. Il comune ha deliberato l'adesione al Contratto di sindacato dell'area Territoriale Romagna che disciplina le modalità di voto ed i trasferimenti azionari: I soci aderenti al sindacato stanno valutando l'opportunità di ridurre la partecipazione pubblica in HERA al 38% pur mantenendo il controllo della stessa, in ragione dell'importanza del servizio erogato nel territorio. L'opportunità di mantenere in tutto o in parte la partecipazione (davvero micro partecipazione azionaria) potrà essere riconsiderata alla scadenza del contratto di sindacato il 30.06.2015

2) Lepida Spa, - Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento. La caratterizzazione di Lepida S.p.A. come società in-house e strumentale dei propri Enti soci, comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti, sia in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che, in riferimento al proprio portafoglio clienti, Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza al quale va imputato circa il 52% del totale. La restante quota di fatturato è ascrivibile per il 37% a ricavi per servizi erogati in favore degli altri soci, mentre circa un 11% è riferibile ai canoni di utilizzo e/o concessione della rete ad altri operatori.

La società è proprietaria della Rete LEPIDA con la quale eroga i servizi di connettività a banda larga a tutti i suoi Enti soci, anche nel rispetto del disposto dell'art. 6 co.1 del D.L 259/2003. Lepida S.p.A. è, infatti, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di reti pubbliche (atto n. DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421.

La società, possiede tutti i requisiti per il mantenimento e per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

3) ROMAGNA ACQUE – Società delle fonti Spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento.

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che la fornitura all'ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "della Romagna", sinergico con le "Fonti Locali" Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), ai gestori del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A. e l'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici di San Marino), i quali provvedono alla successiva distribuzione all'utente finale.

Attraverso la produzione da suddetti impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali.

Nell'ultimo triennio il comune ha incassato € 66.602,90 di dividendi.

La società, possiede tutti i requisiti per il mantenimento e per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

4)A.T.R. società consortile a r.l. CONCLUSIONI ISTRUTTORIE e ragioni del mantenimento

Il progetto di fusione determinato, oltre che rispondere all'esigenza di un adeguamento alla normativa regionale richiamata, è teso a realizzare la semplificazione e lo snellimento organizzativo delle agenzie, il superamento della frammentarietà territoriale, e l'efficientamento complessivo del sistema e dovrebbe consentire il raggiungimento di significative economie di scala, nonché facilitare lo svolgimento di una gara unica per i tre bacini attualmente esistenti.

Tale progetto, già approvato dagli enti del bacino di Forlì-Cesena, è all'esame degli enti dei bacini di Rimini e Ravenna.

Al termine delle operazioni sopra descritte di scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl di Ravenna e delle attività svolte per i comuni dell'Unione Forlivese, nel sistema integrato del TPL opereranno tre distinti soggetti:

- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di agenzia
- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di gestore del servizio di TPL
- una società per la gestione dei servizi accessori che opera a livello distrettuale per i Comuni del cesenate

Per quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali.

La società, possiede tutti i requisiti per il mantenimento e per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

5) START Romagna Spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento .La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce il trasporto pubblico locale, servizio pubblico locale a rilevanza economica, i servizi affidati alla società rientrano fra i compiti istituzionali dell'ente.

Si ritiene strategica la partecipazione dell'ente in relazione all'attuale fase transitoria di proroga dell'affidamento del servizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dello stesso, seppure attraverso risorse economiche limitate, in attesa dell'espletamento della gara unica per i tre bacini dell'area Romagna Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito della quale si rivaluterà il mantenimento della partecipazione.

La società, possiede tutti i requisiti per il mantenimento e per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

B) SOCIETA' CHE ATTUALMENTE NON RISPETTANO INTEGRALMENTE I REQUISITI PER IL MANTENIMENTO (MA CHE IL COMUNE INTENDE MANTENERE)

6) Società per l'affitto, soc. cons. a r.l.- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento

La società consortile partecipata al 5% dal comune di Forlimpopoli in concorso con i soggetti pubblici e privati del territorio forlivese, ha lo scopo di assistere o di favorire i soci consorziati come organismo di servizi, provvedendo a promuovere, agevolare e coordinare per conto dei consorziati l'espletamento di servizi volti alla promozione di interventi finalizzati ad affrontare l'emergenza abitativa e ad incrementare la dotazione di alloggi per l'affitto da destinare a talune categorie sociali tra le quali i lavoratori stranieri o comunque in mobilità, provenienti da altre zone del Paese. La società si propone quindi come un soggetto erogatore di servizi abitativi, idoneo a svolgere tutte le quelle attività che direttamente o indirettamente si ritengono utili ed efficaci al perseguimento degli interessi generali di cui sopra

La società per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale.

Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015)

PARAMETRO NON RISPETTATO

La società risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

AZIONI:

Si darà corso ad un progetto di razionalizzazione al fine di modificare le previsioni statutarie in ordine alla composizione dell'organo di governo e un piano di riduzione dei costi operativi fino al 2017. La tempistica non andrà oltre l'anno in corso (per quanto attiene la revisione dell'organo di governo) ed il processo sarà attivamente monitorato nella misura in cui prenderà concretamente forma e andrà a conclusione.

7) Casa Artusi, soc. consortile a r.l. – Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento

Società partecipata al 60% dal Comune di Forlimpopoli e al 40% dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (che ha assorbito dal 2014 la quota societaria della Provincia di Forlì-Cesena pari al 20%) avente quale finalità la promozione e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio degli enti pubblici soci; in particolare la società si pone come strumento di promozione e marketing territoriale finalizzata allo sviluppo del turismo culturale ed enogastronomico del territorio mediante la diffusione della cultura del cibo e della sana alimentazione. La notorietà e lo sviluppo che hanno caratterizzato il territorio comunale negli ultimi anni si è giovato in modo particolare dell'attività svolta dalla società, nella divulgazione della cultura gastronomica e del manuale artusiano tradotto in tante lingue del mondo e conosciuto a livello internazionale. Si tratta di una società per la quale sarà necessario predisporre un piano di ristrutturazione volto al potenziamento della governance dell'ente Comune sulla società. Si dà comunque atto che il Consiglio di Amministrazione opera senza alcun compenso. Stante quanto sopra, si ritiene una società strategica per il Comune di Forlimpopoli e per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio.

Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015)

PARAMETRO NON RISPETTATO

La società risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

AZIONI:

Casa Artusi.

La società, costituita nel 2006, svolge attività di promozione economica e marketing territoriale finalizzati allo sviluppo del turismo culturale ed enogastronomico del territorio. Gestisce il complesso immobiliare denominato Isolato Chiesa dei Servi, assegnato dal Comune in comodato gratuito, curandone la custodia e conservazione, compreso la biblioteca civica, con annessa biblioteca artusiana.

Ha raggiunto negli anni una notorietà nazionale ed internazionale e comprovata esperienza nella progettazione e gestione di eventi per conto terzi, fra cui regione, CCIAA ecc., veicolando il nome del gastronomo Pellegrino Artusi, riconosciuto padre della gastronomia italiana che proprio a Forlimpopoli ha avuto i natali.

L'attività della Società ha contribuito al consolidamento del progetto economico Forlimpopoli Città Artusiana e al sostegno per progettazioni che prevedono anche l'accesso a contributi ad hoc quali, nello specifico e solo a titolo di esempio, il recente "Shopping Pellegrino" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per € 50.000,00 da investire nello sviluppo e ammodernamento del centro commerciale cittadino anche con interventi tecnologici di avanguardia.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Amministratori (senza la corresponsione di alcun emolumento) mentre i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che operano presso il centro di cultura sono 3: un dipendente della società consortile e n. 2 dipendenti del Comune distaccati presso la biblioteca. La presenza di n.5 amministratori e un solo dipendente, il tempo intercorso dalla costituzione e l'evoluzione del contesto di riferimento oltre che delle finalità dell'amministrazione, consigliano di intraprendere azioni di revisione, sostanzialmente volte a ridefinire la governance della società per rendere più stretto il rapporto tra comune-socio e società caratterizzato da maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della gestione e riduzione dei costi, attraverso definizione di linee ed indirizzi, nonché sistemi di monitoraggio periodico e controllo da parte del Comune, sia per quanto attiene la gestione che le risultanze di bilancio ed il progetto operativo.

Pertanto, le azioni che il Comune di Forlimpopoli intende intraprendere come socio di riferimento sono:

- ❖ riconfigurazione della governance della società, implementando un sistema più efficace di direzione (con definizione di un sistema di indicazioni/direttive su cui la società dovrà costruire piani operativi di durata triennale) e controllo (a questo proposito va individuato in ambito comunale l'unità deputata ad effettuare

il controllo sia di tipo contabile che operativo, sui risultati raggiunti, sulle ricadute nel territorio ecc. stabilendo indicatori di efficacia ed efficienza della gestione);

- ❖ eventuale revisione statutaria, con particolare riferimento alla governance della società, il cui Cda scade a giugno 2016
- ❖ qualificare le risorse umane impegnate nella società.

Cronoprogramma Casa Artusi

Aprile – Giugno : definire il gruppo di lavoro e le risorse umane necessarie

Giugno - ottobre 2015 : definire lo studio e gli atti per a) riconfigurare la governance della società, implementando un sistema di direzione e controllo efficace ; b) eventuale proposta di revisione statutaria ; c) definire un piano di formazione e qualificazione del personale (sia di quello destinato ad operare nella società che quello impegnato nelle attività di direzione e controllo.

8) Unica Reti spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento

Società patrimoniale delle reti interamente pubblica, partecipata al 2,53% dal comune di Forlimpopoli istituita per l'amministrazione della proprietà degli asset del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione) alla quale gli enti hanno affidato il ruolo nell'ambito delle procedure di gara effettuate dalla provincia di Rimini per l'individuazione del nuovo gestore gas nell'ambito riminese.

La società, per le attività svolte sopra indicate riveste un ruolo strategico per l'ente locale

Nel triennio 2011-2014 ha corrisposto dividendi per € 141.519,78

Verifica criteri previsti dall'art.1 comma 611 L.190/2014 (Legge Stabilità 2015)

PARAMETRO NON RISPETTATO

La società risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

AZIONI:

E' allo studio un progetto di razionalizzazione al fine di modificare le previsioni statutarie in ordine alla composizione dell'organo di governo e un piano di riduzione dei costi operativi fino al 2017, con previsione di riduzione a conclusione pari al 24% rispetto al consuntivo 2013. La tempistica non andrà oltre l'anno in corso (per quanto attiene la revisione dell'organo di governo) ed il processo sarà attivamente monitorato nella misura in cui prenderà concretamente forma e andrà a conclusione.

Osservazioni conclusive

Il presente Piano Operativo di Razionalizzazione delle società non può che prendere atto che il consiglio comunale si è già espresso sulla verifica dei presupposti e dell'interesse al mantenimento delle proprie partecipazioni.

Con riferimento alle condizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni ed ai criteri più sopra definiti, e a quelli di legge:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) eliminazione delle società che presentino un Risultato di esercizio negativo per tre annualità

si riassume come segue la situazione delle società partecipate:

Le società sub **A**) per le attività svolte rivestono un ruolo strategico per l'ente locale e risultano coerenti con i criteri definiti.

Le società sub **B**) (Unica Reti Spa, Casa Artusi e Società per l'affitto scarl) hanno un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori in contrasto con il criterio sopracitato b), ma per le attività svolte sono strategiche per il Comune che intende mantenerle.

Per le suddette società sono state definite nel presente piano, le azioni di ristrutturazioni necessarie.

Inoltre non rientrano nel pacchetto detenuto dal comune partecipazioni in società con oggetto analogo o simile, in ossequio al principio di non proliferazione degli organismi esterni alla P.A.

Le società partecipate non presentano risultati di esercizio negativi per tre annualità successive.

La partecipazione in HERA , pur ridottissima, sarà valutata entro il 30 giugno congiuntamente agli altri soci pubblici dell'area romagnola.

La ridotta partecipazione, pur ritenuta strategica, nella società sopra elencata, non consente di adottare riconfigurazioni della governance delle società con due eccezioni:

Le economie del piano di razionalizzazione

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015, n.190/2014, prevede che si dia conto dei risparmi da conseguire che vengono così distinti:

Unica Reti: i risparmi deriveranno dalla riduzione degli amministratori; dalla riduzione del 20% del compenso degli amministratori, rispetto al 2013; dal contenimento dei costi operativi del 23% nel 2015 rispetto al 2013.

Casa Artusi: economie di scala o sinergie derivanti dalla miglior definizione della gestione e della governance della società e anche attraverso la definizione e qualificazione dell'assetto organizzativo-gestionale della società (determinabile a seguito della realizzazione delle azioni indicate nel cronoprogramma).

Forlimpopoli lì, 25 marzo 2015